

Codice A2201A

D.D. 8 gennaio 2025, n. 15

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione al rinnovo all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di n. 20 alloggi siti a Torino in indirizzi vari, di proprietà dell'ATC Piemonte Centrale.



ATTO DD 15/A2201A/2025

DEL 08/01/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2201A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione al rinnovo all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di n. 20 alloggi siti a Torino in indirizzi vari, di proprietà dell'ATC Piemonte Centrale.

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

- a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;
- b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;
- c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale";

- il Regolamento Regionale n. 12/2011 e smi recante "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione.

In particolare, dispone che "Sono autorizzabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del presente regolamento, le esclusioni dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale delle seguenti tipologie di immobili:

- a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l'utilizzo congiunto di più alloggi siti nel medesimo immobile, deve essere prevista la creazione di spazi ad uso comune;
- b) alloggi ricompresi in immobili assoggettati, ai sensi della vigente normativa in materia, a vincolo

storico, architettonico o artistico, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

c) alloggi situati all'interno di strutture che per la loro funzione non si conciliano con la coesistenza di unità abitative, quali ad esempio alloggi collocati all'interno del palazzo comunale o di strutture sanitarie, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

d) alloggi oggetto di lasciti o donazioni con destinazione diversa da quella propria dell'edilizia sociale ed esplicitamente individuata”;

d bis) alloggi originariamente destinati a finalità diverse, successivamente recuperati e assoggettati alla disciplina dell'edilizia sociale, che si intendono utilizzare per scopi socialmente utili;

d ter) alloggi che gli enti proprietari, sulla base di motivate esigenze, intendono destinare alle Forze dell'ordine per il raggiungimento di specifiche finalità atte a garantire la sicurezza e il presidio sul territorio;

- l'articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, inoltre, che “Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile”;

- il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che “Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente....”;

- in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “Le richieste di autorizzazione all'esclusione relative ad alloggi di proprietà dei Comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale. Le richieste di esclusione di alloggi di proprietà di altri enti devono essere formulate con apposito atto deliberativo dell'organo di amministrazione e accompagnate da una deliberazione della Giunta del Comune in cui sono siti gli alloggi contenente l'esplicito assenso alla richiesta di esclusione”;

stabilito che:

- in data 2 dicembre 2019, la Regione Piemonte rinnovava l'autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di n. 20 alloggi di proprietà dell'ATC Piemonte Centrale siti a Torino ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento regionale n. 12/2011;

- nella tabella sottostante è riportato il numero della determinazione dirigenziale di autorizzazione all'esclusione e l'indirizzo delle singole unità immobiliari di proprietà dell'Agenzia e le ultime 5 cifre del codice identificativo, di cui sopra:

Determinazione regionale n.	Indirizzo	Determinazione regionale n.	Indirizzo
1637	Via Roveda 22/A (cod. 4 0008)	1641	Via Cenischia 50/6 (cod. 1 0001)
1639	Via Moncrivello 1/21 (cod. 3 0017)	1645	Lungo Dora Voghera 134 (cod 3 0051)
	Corso Taranto 104/A (cod. 1 0005)	1646	Via Solero 12 (cod. 2 0015)
1640	Via Nicola Fabrizi 76/46 (cod. 5 0040)	1647	Via Passoni 18 (cod. 0001 e 0005)
	Corso Lecce 25/5 (cod. 1 0005)	1648	Via Lauro Rossi 36/18 2 (cod. 0009)
1642	Via Desana 19/22 (cod. 2 0010)	1649	Piazza Bruno Caccia 2 (cod. 0009 e 0015)

	Via Ghedini 19/34 (cod. 3 0017)	1650	Via Roveda 24/C (cod. 3 0006)
1643	Corso Lecce 33/26 (cod. 1 0001)	1651	Lungo Dora Voghera 134 (cod 3 0054)
1644	Corso Lecce 33/33 (cod. 2 0022)	1652	Via Paoli 68 (cod 2 0154)

- che le ventuno autorizzazioni all'esclusione dalla LR n.3/2010 risultano scadute;

preso atto che:

- in data 26 novembre 2024, l'ATC Piemonte Centrale inviava una pec al Comune di Torino in cui elencava 28 progetti con relativo indirizzo civico al fine di ottenere l'assenso esplicito comunale alla richiesta di rinnovo tramite deliberazione di Giunta e che tra i 28 appartamenti sono compresi i venti alloggi sopra menzionati;

- il Comune di Torino, con nota prot. n. 9979 del 17 dicembre 2024 e protocollata con n. 51820 del medesimo giorno, ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta comunale della Città di Torino n. 801 del 17 dicembre c.a, con la quale si manifesta esplicito assenso alla richiesta di proroga dell'autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina dell'edilizia sociale avanzata dall'ATC del Piemonte Centrale per n. 28 unità immobiliari site nel territorio comunale;

- l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 103 del 16 dicembre 2024, trasmessa con pec n. 86373 del 31 dicembre 2024, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di n. 20 alloggi di sua proprietà siti in varie località, tra cui quelli elencati sito a Torino da destinare per fini assistenziali, a varie tipologie di Enti (quali ASL, associazioni del terzo settore e Onlus);

considerato che:

- la richiesta autorizzativa avanzata dall'ATC del Piemonte Centrale è conforme a quanto previsto dal sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R, e s.m.i., per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi, in particolare configurandosi la fattispecie di cui al punto a) dell'articolo 2, comma 1;

- risulta ampiamente rispettato, anche in considerazione dei dati in possesso di questo Settore al 31 dicembre 2023, il limite massimo di autorizzazioni all'esclusione concedibili in rapporto al patrimonio di proprietà dell'ente, ammontante a circa 18.000 alloggi (di cui 11.245 di proprietà dell'Agenzia);

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune sottoscrittore la richiesta autorizzativa;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione

Trasparente ai sensi del Dlgs. 33/2013;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;
- regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, e s.m.i.;
- articolo 17 della L.R. n. 23/2008R. n. 23/2008;
- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001, e s.m.i.;

DETERMINA

per le ragioni evidenziate in premessa,

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 3/2010, e s.m.i., e dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i., l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque, di n. 20 alloggi di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, per le finalità assistenziali siti a Torino in

Indirizzo	
Via Roveda 22/A	Via Cenischia 50/6
Via Moncrivello 1/21	Lungo Dora Voghera 134 (cod 0051)
Corso Taranto 104/A	Via Solero 12
Via Nicola Fabrizi 76/46	Via Passoni 18 (2 alloggi)
Corso Lecce 25/5	Via Lauro Rossi 36/18 (2 alloggi)
Via Desana 19/22	Piazza Bruno Caccia 2
Via Ghedini 19/34	Via Roveda 24/C
Corso Lecce 33/26	Lungo Dora Voghera 134 (cod. 0054)
Corso Lecce 33/33	Via Paoli 68

2) di precisare che l'autorizzazione è a partire dalla data del 2 dicembre 2024, ovvero la data di scadenza delle precedenti autorizzazioni;

3) di precisare che gli alloggi oggetto di provvedimento di esclusione non sono più soggetti alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni generali in materia compresa la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi